



ambiente

**CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO
PER SERVIZI**

Pagina 1 di 27
Rev. 0.0 del 02/04/2013



ambiente

A.R.I.A.

Acea Risorse e Impianti per l'Ambiente Srl

Sede Legale: Via Giordano Bruno, 7 – 05100 Terni

Sede Operativa : UL3 San Vittore del Lazio

**FORNITURA APPARECHIATURE ELETTROSTRUMENTALI
TRIENIO 2013 – 2014 -2015**

REV.	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0.0	02/04/2013	ILIR.DHIMA 	ILIR DHIMA 	PAOLO MASSARINI
INDICE DELLE REVISIONI				
REVISIONE			DATA	



INDICE

1. DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI
2. NORME APPLICABILI
3. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA
4. OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE
5. REFERENTE E GESTORE DEL CONTRATTO
6. SUBAPPALTO
7. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
8. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
9. OBBLIGHI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA FISCALE
10. ESECUZIONE DEL SERVIZIO
11. PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE
12. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
13. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)
14. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
15. PENALI
16. CAUZIONE DEFINITIVA
17. POLIZZA ASSICURATIVA
18. RECESSO
19. RECESSO PER FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
21. RISARCIBILITA' DEL DANNO
22. GESTIONE DEI RIFIUTI
23. PRIVACY E RISERVATEZZA
24. OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/2001



ambiente

**CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO
PER SERVIZI**

Pagina 3 di 27
Rev. 0.0 del 02/04/2013

25. PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI
26. MISCELLANEA
27. FORO COMPETENTE



ART.1 - DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI

1.1. Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa esplicita definizione, il significato qui di seguito indicato:

- 1. Committente:** Acea S.p.A. o Società del Gruppo Acea.
- 2. Appaltatore:** l'impresa singola o associata aggiudicataria del servizio affidato dalla Committente.
- 3. Parte e/o Parti:** la Committente e/o l'Appaltatore, qualora indicate singolarmente; entrambe le parti contrattuali, qualora indicate congiuntamente.
- 4. Capitolato Generale "CG":** il presente documento contenente la disciplina generale del contratto avente ad oggetto la prestazione da parte dell'Appaltatore del servizio.
- 5. Disciplinare Tecnico "DT":** il documento contenente le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di espletamento del servizio.
- 6. Ordine di Acquisto "ODA":** il documento immutabile inviato dalla Committente all'Appaltatore contenente in forma sintetica i dati economici, amministrativi e tecnici che regolano il Contratto di Appalto.
- 7. Conferma d'Ordine o Lettera di Accettazione dell'Ordine di Acquisto:** comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore di accettazione integrale e incondizionata dell'Ordine di acquisto, che deve pervenire all'indirizzo indicato entro il termine stabilito.
- 8. Contratto di Appalto o Contratto:** il patto scritto tra Committente e Appaltatore per l'esecuzione del servizio affidato costituito da un insieme inscindibile di documenti contrattuali a carattere generale e a carattere speciale ovvero CG, DT, ODA, Lettera di accettazione e relativi allegati.
- 9. Data di Perfezionamento del Contratto:** data entro la quale perviene l'accettazione incondizionata del Contratto, che definisce la data di decorrenza di validità del contratto.

1.2. In caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. Capitolato Generale;
2. Disciplinare Tecnico;
3. Ordine di Acquisto.



Le eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell'elenco- fatta salva ovviamente la cogenza delle disposizioni normative- sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.

1.3. In tutte le ipotesi non espressamente disciplinate dai documenti contrattuali troveranno applicazione le disposizioni del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del relativo regolamento di attuazione.

ART. 2 - NORME APPLICABILI

Il Contratto di Appalto è regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, nonché dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dalla Committente, fra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito anche "Codice dei Contratti Pubblici"
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, di seguito anche "Regolamento"
- R.D. 16 marzo 1942, n. 262, di seguito anche "Codice Civile"
- L. 13 agosto 2010, n. 136
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- D. Lgs. 231/2001
- Codice Etico Acea S.p.A
- Norme CEI
- Norme UNI
- Norme ISPESL
- Norme di prevenzione incendi
- Norme e disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza,
- Norme e disposizioni emanate dalle Autorità di settore, quali Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

ART. 3 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto di Appalto ha ad oggetto l'esecuzione, da parte dell'Appaltatore, del servizio disciplinato in dettaglio nel Disciplinare Tecnico, nel luogo ivi indicato. La durata del Contratto di Appalto è indicata nel Disciplinare Tecnico e decorre dalla Data di Perfezionamento del Contratto e/o dalla data di consegna del servizio.

In caso di mancata indicazione nel Disciplinare Tecnico, si farà riferimento alla Data di Perfezionamento del Contratto.

ART. 4 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE

4.1. L'Appaltatore si obbliga ad espletare il servizio secondo le condizioni, modalità e termini e prescrizioni contenuti nel Contratto di Appalto e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d'arte, in linea con gli standard del settore di riferimento.

4.2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

4.3. Il servizio verrà svolto dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile etc.) in modo da garantire ed assicurare che il servizio soddisfi pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Disciplinare Tecnico.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a presentare, entro 10 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto un documento organizzativo che, conformemente a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico, includa (i) una pianificazione delle attività da eseguire delle quali dichiara di essere in possesso del necessario patrimonio di esperienze, professionalità e conoscenze, nonché (ii) mezzi indispensabili per l'esecuzione del servizio stesso, del quale, con la sottoscrizione del presente Contratto ha assunto il rischio di impresa in relazione a tutte le fasi di esecuzione restando a suo esclusivo carico costi, materiale e/o beni utilizzati, (iii) modalità di gestione e organizzazione del personale, che sarà esclusivamente soggetto al pieno controllo e autonomia gestionale dell'Appaltatore medesimo.

4.4. L'Appaltatore si obbliga inoltre a:

(i) eseguire il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del



Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;

(ii) eseguire il servizio senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;

(iii) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque l'Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;

(iv) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali subappaltatori;

(v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 38, comma 1 lett. a).

(vi) proseguire il servizio, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;

(vii) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

ART. 5 - REFERENTE E GESTORE DEL CONTRATTO

5.1. L'Appaltatore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il "Referente del Contratto"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare i lavori del proprio personale. La designazione del Referente del Contratto, dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono, fax ed indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto di Appalto.



Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni in cui viene espletato il servizio negli orari che saranno comunicati dalla Committente.

5.2. La Committente provvederà a nominare un proprio dipendente, comunque qualificato agli atti della organizzazione aziendale, quale gestore del Contratto di Appalto (il "Gestore del Contratto"), che sarà indicato nel Disciplinare Tecnico, il quale espletterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo.

5.3. Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all'altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti.

ART. 6 - SUBAPPALTO

6.1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni relative al Contratto, con la sola eccezione dei casi in cui in fase di affidamento del Contratto medesimo sia consentito di avvalersi del subappalto.

In tal caso, l'Appaltatore è tenuto a dichiarare in sede di offerta di voler ricorrere al subappalto e a indicare già in tale sede la quota parte di servizi che intende subappaltare, nonché ad osservare rigorosamente quanto di seguito disciplinato, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni qui indicate.

6.2. L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Committente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa e/o dal Disciplinare Tecnico. In caso di mancata presentazione delle certificazioni richieste nel termine previsto, e trascorso invano il termine assegnato per l'integrazione documentale (che sospende il termine di definizione del procedimento), la Committente non autorizzerà il subappalto.

6.3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto d'Appalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione di gara.

6.4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri dell'Appaltatore che rimane l'unico responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto.

6.5. Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione

immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.

6.6. La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

6.7. I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati all'Appaltatore o direttamente al subappaltatore, qualora previsto nel bando di gara.

6.8. L'Appaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli dalla Committente, deve trasmettere a quest'ultima copia delle fatture quietanzate emesse dai suoi subappaltatori con l'indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate ovvero, in caso di pagamento diretto al subappaltatore, deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento

6.9. Ove l'Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui al punto che precede ovvero non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi delle attività successive, fino a quando non sia sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore possa pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi e salva la facoltà della Committente di procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori.

6.10. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

6.11. In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 7 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

7.1. L'Appaltatore riconosce l'importanza della tempestività e della diligenza nello svolgimento dei servizi e garantisce espressamente la Committente che le proprie capacità e disponibilità in termini di risorse industriali, umane e professionali saranno in linea con le obbligazioni assunte con il Contratto di Appalto. In particolare, per ciò che riguarda le risorse umane, l'Appaltatore fornirà alla Committente – almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio delle attività – apposita documentazione contenente i nominativi, i livelli di seniority, i curricula del proprio personale impiegato nel servizio, individuando – qualora la tipologia di servizio lo richieda - la figura del "Key personnel".

7.2. L'Appaltatore si impegna a non sostituire Key personnel e/o assegnare questi ultimi ad altre attività concomitanti che assorbano oltre il 50% del loro tempo senza il previo consenso della Committente.



7.3. La Committente avrà diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o più risorse non garantiscano la professionalità richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere- previo preavviso di almeno 15 giorni comunicato al Referente del Contratto- che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell'Appaltatore, con altre che garantiscano quanto sopra. La mancata sostituzione entro 15 giorni dalla comunicazione, darà facoltà alla Committente di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

7.4. L'Appaltatore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.

ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

8.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

8.2. L'Appaltatore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima all'Appaltatore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto, mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell'Appaltatore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

8.3. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

8.4. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro via via applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento del servizio.



8.5. Al fine adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto all' articolo 4, comma 2 e 6 del Regolamento, la Committente:

- (i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un' inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell' esecuzione del contratto, ivi compreso il subappaltatore qualora presente, provvederà a trattenere l' importo corrispondente all' inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
- (ii) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Gestore del Contratto, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell' art. 1456 del Codice Civile.
- (iii) qualora l' ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi l' eventuale subappaltatore, previa contestazione degli addebiti al medesimo subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza della autorizzazione al subappalto.

8.6. Al fine di consentire alla Committente di applicare le disposizioni in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi di quanto previsto all' art. 5 del Regolamento e quale condizione imprescindibile di pagamento, l' Appaltatore si obbliga a:

- (i) depositare prima dell' inizio delle attività la lista dei lavoratori impiegati nell' esecuzione del Contratto, ivi compresi i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, nonché a comunicare eventuali modifiche intervenute in corso di esecuzione;
- (ii) produrre, per tutta la durata di esecuzione del Contratto, copia dei prospetti paga dei lavoratori, ivi compresi i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, corredati da asseverazione rilasciata da professionista abilitato, ovvero documentazione equipollente ai fini di legge, attestante l' avvenuto accantonamento delle quote di TFR maturate da ciascun lavoratore.

8.7. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell' Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all' articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice impiegato nell' esecuzione del contratto, il Gestore del Contratto inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l' Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare anche in corso d' opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all' Appaltatore del Contratto di Appalto ovvero - nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore- dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il Gestore del Contratto predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle



richieste di cui al precedente comma, il Gestore del Contratto provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, trattenendo, nel contempo, i relativi importi.

8.8. La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla risoluzione del Contratto di Appalto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, ovvero, qualora le inadempienze riguardino i dipendenti del subappaltatore, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA FISCALE

9.1. Al fine di consentire alla Committente di applicare le disposizioni di cui all'art. 35, comma 28 bis del D.L. 233 del 2006, convertito in L. 248/2006, e quale condizione imprescindibile di pagamento, l'Appaltatore si obbliga a depositare per sé e per gli eventuali subappaltatori la documentazione (asseverazione rilasciata da professionista abilitato, ovvero documentazione equipollente ai fini di legge) attestante i versamenti all'erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e i versamenti sull'imposta sul valore aggiunto dovute all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del Contratto di Appalto e/o degli eventuali subappalti, scaduti alla data di ciascun pagamento da effettuarsi in corso di esecuzione.

9.2. La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla risoluzione del Contratto di Appalto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, ovvero, qualora le inadempienze riguardino i dipendenti del subappaltatore, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 10 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

10.1. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

10.1.1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche tecniche indicate nel DT e nel completo rispetto dei livelli di servizio ivi previsti.

10.1.2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto, che dovranno essere inviate e comunicate esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 5 che precede.

10.1.3. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10.1.4. Qualora la Committente rilevi che l'Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso al servizio, la stessa potrà assegnare un termine perentorio -commisurato alla urgenza del servizio- entro il quale l'Appaltatore dovrà adempiere.

10.1.5. Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

10.1.6. Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all'esecuzione del servizio, anche a seguito dell'attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell'Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

10.2. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

10.2.1. L'Appaltatore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

10.2.2. L'Appaltatore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi relativi all'appalto esclusivamente nella misura in cui l'assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal contratto, a condizione che l'Appaltatore ne dia comunicazione scritta mediante raccomandata a/r alla Committente da inviarsi al Gestore del Contratto entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, nonché dalla sua cessazione.

10.2.3. Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.

10.2.4. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto.

In tal caso l'Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.

10.2.5. La Committente si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l'esecuzione del servizio dandone comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata r/r. La sospensione ha effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi al Referente del Contratto e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti. Eventuali sospensioni disposte dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso per l'Appaltatore.

10.3. OBBLIGO DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO

10.3.1. E' fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

Nel caso in cui l'Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l'analisi dettagliata dei motivi e con l'indicazione delle somme di cui il medesimo ritiene di avere diritto, che dovranno pervenire alla Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa dei maggiori oneri sostenuti.

10.3.2. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto dell'Appaltatore di far valere le riserve.

10.3.3. Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame da parte della Committente solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per la Committente medesima di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione del servizio, la valutazione delle riserve stesse.

10.3.4. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla Committente e dall'Appaltatore.

10.4. VARIANTI

10.4.1. VARIANTI RICHIESTE DALLA COMMITTENTE

10.4.1.1. La Committente potrà richiedere all'Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento del servizio.

10.4.1.2. In tal caso l'Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta con l'evidenza delle relative motivazioni, nonché l'indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione.

10.4.1.3. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la variazione proposta rientri entro il limite del 10% del valore del Contratto, dovranno contabilizzarsi secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto.

10.4.1.4. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.

10.4.1.5. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l'Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.

10.4.1.6. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.

10.4.1.7. In ogni caso le varianti richieste dalla Committente non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contratto.

10.4.2. VARIANTI RICHIESTE DALL'APPALTATORE

10.4.2.1. L'Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione della Committente, apportare alcuna variazione, di qualsivoglia tipologia e/o entità al Contratto.

10.4.2.2. Qualora l'Appaltatore ritenga che sia necessario apportare modifiche per una migliore esecuzione del servizio, sarà tenuto a presentare una proposta scritta alla Committente, corredata da una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate con chiarezza le ragioni della necessità di apportare variazioni, nonché gli effetti in termini economici e di tempo delle stesse sulle prestazioni contrattuali. La proposta dovrà contenere, altresì, l'indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione, nonché il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la variazione proposta rientri entro il limite del 10% del valore del Contratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto.

10.4.2.3. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.

10.4.2.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l'Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.

10.4.2.5. Le variazioni non preventivamente autorizzate dalla Committente non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.

10.4.2.6. In ogni caso le varianti richieste dall'Appaltatore non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contratto.

10.5. SEDE DELL'IMPRESA- MAGAZZINO

10.5.1. La Committente si riserva la facoltà di accedere nelle sedi/stabilimenti dell'impresa dell'Appaltatore per effettuare delle ispezioni amministrative-operative e controlli sull'attività esercitata in relazione all'esecuzione del servizio.

10.5.2. La mancata disponibilità a consentire l'accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo potrà costituire causa di risoluzione del Contratto.

10.5.3. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso e/o di aver titolo ad utilizzare un magazzino presso la propria sede o in luogo diverso ritenuto adatto, idoneo ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuità del servizio e la puntualità delle prestazioni contrattuali.

10.6. BENI FORNITI DALLA COMMITTENTE

10.6.1. Qualora sia contrattualmente previsto che, per l'esecuzione del servizio la Committente consegni all'Appaltatore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento della attività contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.

10.6.2. Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento del servizio, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà dell'Appaltatore, restando in facoltà della Committente di procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.

10.6.3. L'Appaltatore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

10.6.4. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.

ART. 11 - PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE



11.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento del servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

11.2. L'Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento del servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.

11.3. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.

11.4. Nell'ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.

11.5. L'Appaltatore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto di Appalto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporre per qualsiasi scopo, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.

11.6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

11.7. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al servizio, non potranno essere né riprodotti né utilizzati dall'Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente.

11.8. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente



avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

ART. 12- MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

12.1. FATTURAZIONE

La fatturazione delle prestazioni rese avverrà a cadenza mensile, se non diversamente disposto dal Disciplinare Tecnico.

In fattura dovrà essere indicato il numero dell'Ordine di Acquisto sulla cui base la medesima sia stata emessa nonché, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, il riferimento al codice CIG e, se presente, al CUP; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo Ordine di Acquisto; dovranno altresì essere rispettati gli adempimenti di cui alla clausola "Autorizzazione alla fatturazione".

La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii. e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA.

La fattura dovrà infine essere intestata alla Committente e recapitata all'indirizzo indicato sull'Ordine di Acquisto.

12.2. PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato a 60 giorni dalla data di presentazione della fattura, in considerazione della natura del contratto e degli obblighi amministrativi connessi, a condizione che siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'Ordine di Acquisto relativamente alla fatturazione e all'autorizzazione alla fatturazione, nonché tutti gli adempimenti previsti agli artt. 8 e 9 che precedono.

Qualora la fattura sia presentata in una data anteriore a quella dell'accertamento della conformità dei servizi alle previsioni contrattuali, il termine di cui sopra decorrerà dalla data dell'esito positivo di detto accertamento.

12.3. MODALITA' DI PAGAMENTO

A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. Dovrà essere altresì indicato il codice IBAN, che, necessariamente, dovrà

corrispondere al e/o ai medesimi indicati come conto/i corrente/i dedicato/i in sede di gara.

12.4. AUTORIZZAZIONE ALLA FATTURAZIONE

Sulla fattura che l'Appaltatore emetterà a valere su ciascun Ordine di Acquisto dovranno essere riportati gli estremi (data e numero) della Autorizzazione alla Fatturazione, che in ogni caso interverrà entro 30 giorni dalla corretta esecuzione dei servizi. Detti estremi saranno acquisibili contattando il Gestore del Contratto.

12.5. TASSO DI INTERESSE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui l'Appaltatore avrà diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi saranno riconosciuti in conformità al D.Lgs 231/2002.

12.6. PREZZI

A meno di diversa indicazione nell'Ordine di Acquisto o nel Disciplinare Tecnico, i prezzi si intendono fissi ed invariabili e formulati al netto di IVA.

L'Appaltatore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi e quindi di assumersi il relativo rischio, che è stato dal medesimo attentamente valutato secondo la propria esperienza sia in relazione al servizio che alle sue possibili evoluzioni e che pertanto la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare l'attività prestata.

L'Appaltatore, pertanto, non potrà chiedere alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle facoltà e ai diritti di cui agli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento del servizio secondo la perfetta regola d'arte, ivi compresi anche gli oneri non espressamente previsti e comunque che si rendano necessari a garantire la prestazione.

ART. 13 -TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (L. n. 136/2010)

13.1. Con la sottoscrizione del Contratto di Appalto l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.



13.2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [Subappaltatore e/o Subcontraente] tenute ai medesimi ai sensi della Legge 136/2010.

13.3. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto di Appalto - con subappaltatori e/o subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola speculare ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo a carico dei suddetti subappaltatori e/o subcontraenti.

13.4. Infine, l'Appaltatore si impegna ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto di Appalto - con subappaltatori tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola che preveda a carico dei subappaltatori stessi un obbligo speculare a quello indicato nel precedente comma 3 del presente articolo nei contratti da esso sottoscritti con propri subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

ART. 14- CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

14.1. Salve le vicende soggettive inerenti l'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, trasformazioni societarie, cessioni di azienda, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 116 del Codice Appalti, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto di Appalto, a pena di nullità della cessione stessa.

14.2. E' vietata qualsiasi cessione del credito afferente il corrispettivo contrattuale, con la conseguente responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente e dei rispettivi cessionari.

14.3. La Committente si riserva la facoltà di autorizzare, solo per casi particolari, la cessione del credito esclusivamente a istituti bancari e per l'intero importo contrattuale. In tal caso l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle condizioni e alle modalità indicate nella autorizzazione, pena la revoca della medesima, con effetto sui crediti che matureranno in data successiva alla revoca stessa.

14.4. In caso di inadempimento agli obblighi di cui sopra l'Appaltatore sarà tenuto, oltre alla restituzione di quanto esborsato dalla Committente eccedente l'importo contrattuale, anche al pagamento di una penale pari all'1% del corrispettivo contrattuale.

14.5. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all'incasso.

ART. 15- PENALI



15.1. In caso di ritardo, mancato rispetto dei livelli di servizio e/o di inadempimento saranno applicate all'Appaltatore le penali descritte nel Disciplinare Tecnico secondo le modalità e i criteri ivi previsti.

15.2. I relativi importi saranno trattenuti, a insindacabile scelta della Committente, all'atto del pagamento delle fatture successive ovvero escutando parzialmente o integralmente la garanzia di cui al successivo art. 16.

15.3. E' espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, come previsto al successivo art. 21 in aggiunta all'importo delle penali applicate.

15.4. Il superamento del limite massimo indicato nel DT, potrà comportare, per la Committente, la facoltà di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

16.1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e quale condizione di efficacia del Contratto, ove espressamente richiesto dal Committente, dovrà essere prodotta dall'Appaltatore, entro 10 giorni dall'invio dell'Ordine di Acquisto, e al più tardi unitamente alla Conferma d'Ordine, una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo contrattuale, rilasciata da primario istituto di credito o da una compagnia di assicurazioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente ed essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Non è ammessa la riduzione dell'importo stabilito, fatti salvi i casi in cui l'Appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità, nel qual caso l'importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% .

16.2. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto d'Appalto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.

16.3. L'Appaltatore si impegna, altresì, a reintegrare l'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.

16.4. Resta inteso tra le Parti, che qualora l'istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell'impossibilità di esigerlo, l'Appaltatore si impegna sin d'ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.

16.5. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

16.6. La Committente, verificata la regolare esecuzione del Contratto, provvederà, su richiesta dell'Appaltatore, allo svincolo della cauzione al momento del pagamento dell'ultima fattura.

ART. 17- POLIZZA ASSICURATIVA

17.1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o beni, tanto del Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.

17.2. A garanzia di quanto previsto al punto che precede, l'Appaltatore si obbliga a stipulare a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicurativa una polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nel Disciplinare Tecnico e a produrla alla Committente entro 10 giorni dall'invio dell'Ordine di Acquisto, e al più tardi unitamente alla Conferma d'Ordine.

17.3. Il mancato adempimento dell'obbligo previsto al precedente comma comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 18 - RECESSO

18.1. La Committente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto di Appalto dandone preavviso all'Appaltatore, con comunicazione a mezzo raccomandata R.R, indirizzata al Referente del Contratto, almeno 30 giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

18.2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente, concordando con la medesima, qualora necessario, un piano di trasferimento e/o restituzione delle attività svolte.

18.3. Nel caso in cui la Committente eserciti il diritto di recesso, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

18.4. E' espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell'Appaltatore.

18.5. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico dei subappaltatori e/o subcontraenti obblighi speculari a quelli indicati nei punti



che precedono, restando l'Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dalla Committente.

19.- RECESSO PER FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore e/o del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, il Contratto di Appalto si scioglie ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 Regio Decreto n. 267 del 1942. Qualora il curatore e/o il commissario e/o il fiduciario dichiarino, entro il termine previsto dall'articolo suddetto, di voler subentrare nel rapporto contrattuale, la Committente ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore e/o commissario entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro.

ART. 20- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

20.1. RISOLUZIONE PER FATTO DELL'APPALTATORE

20.1.1. Oltre che nei casi previsti dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nel DT, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

- sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore del servizio oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
- violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;
- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto;
- compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea.

20.1.2. In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la cauzione di cui all'art. 15 che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.



20.1.3. Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento Acea, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare all'Appaltatore, a mezzo di raccomanda r/r, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

20.1.4. In caso di risoluzione l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire il servizio, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando sarà attivato il servizio sostitutivo presso un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.

20.2. RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE

20.2.1. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, l'Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutivi e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.

20.2.2. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, l'Appaltatore potrà agire per ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell'inadempimento protrattosi per oltre 30 giorni dalla scadenza del relativo termine così come stabilito dall'art. 12.2 e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Contratto non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.

ART. 21- RISARCIMENTO DEL DANNO

21.1. La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

21.3. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte dell'Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dal servizio come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

ART. 22- GESTIONE RIFIUTI

22.1. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla



corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.

22.2. Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e recupero/smaltimento - ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.

22.3. Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.

22.4. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione.

22.5. La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità e con le conseguenze di cui all'art. 20 che precede.

ART. 23 - PRIVACY E RISERVATEZZA

23.1. I dati forniti dall'Appaltatore, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per la stipulazione e gestione del Contratto di Appalto, saranno oggetto di trattamento da parte della Committente, anche con l'ausilio di strumenti informatici, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse al procedimento.

23.2. L'Appaltatore ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/03.

23.3. Qualora il servizio affidato comporti il trattamento di dati personali di cui la Committente sia titolare, da parte dell'Appaltatore, la Committente procederà con separato atto, alla nomina dell'Appaltatore quale responsabile Privacy ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 .

23.4. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto di Appalto, salvi gli obblighi di comunicazione previsti da disposizioni normative.

23.5. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza sopra individuati.

23.6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto di Appalto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

23.7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

ART. 24 - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001

24.1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto di Appalto (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Committente ai sensi del citato D.Lgs.231/2001.

24.2. In particolare l'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. Tale Codice è disponibile sul sito internet www.aceaspa.it e l'Appaltatore dichiara di averne preso visione e conoscenza. La violazione da parte dell'Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà alla Committente di risolvere con effetto immediato il Contratto di Appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

ART. 25- PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI

25.1. Ai sensi del Protocollo d'Intesa fra Roma Capitale e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma del 21 luglio 2011 – fatto salvo quanto previsto dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006 in materia di subappalto - è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare l'elenco delle imprese sub affidatarie di attività sensibili, di qualsiasi importo, con riferimento al pericolo di condizionamento mafioso (trasporto

di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e trasporto di calcestruzzo, fornitura e trasporto di bitume, noli a freddo macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera (noli a freddo di macchinari, noli a caldo, autotrasporti, guardiania di cantieri).

25.2. Il suddetto elenco sarà trasmesso dalla Committente al Prefetto.

25.3. In caso di informativa interdittiva del Prefetto, la Committente automaticamente procederà alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto ed alla risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, del Contratto di Appalto con conseguente applicazione di una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, fatto salvo comunque il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno.

ART. 26- MISCELLANEA

26.1 L'eventuale tolleranza da parte della Committente dell'inadempimento dell'Appaltatore ad una o più disposizioni del Contratto di Appalto non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia della Committente ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che la Committente si riserva comunque di far valere.

26.2. La Committente e l'Appaltatore dichiarano che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto di Appalto non comporterà l'invalidità dell'intero contratto a patto che la Committente e l'Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente - e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

26.3 Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico dell'Appaltatore ad eccezione di quelle che fanno carico alla Committente per legge.

27. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o all'esecuzione del Contratto di Appalto verrà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.